Pubblicato il 12/01/2024

N. 00342/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01861/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2023, proposto da Adolfo Iannucci, Donatella Grimaldi, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Condominio via Sedivola 14 - Torre del Greco, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Raiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa concessione di ogni idonea misura cautelare

a) del provvedimento prot. 4695 del 30 gennaio 2023 col quale il Dirigente dell'VIII Settore "Assetto del territorio – Servizio Edilizia Privata" del Comune di Torre del Greco ha disposto l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i. della S.C.I.A prot. SUE n. 51883 del 21/06/2022 prodotta dal dr. Iannucci, tramite il professionista incaricato Arch. Esposito Rosaria, per la realizzazione di un impianto ascensore costituito da una struttura in ferro autoportante al fabbricato sito in via Sedivola n. 14, riportato al N.C.E.U. al folio 10, part. 297;

b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente, ivi compresi (per quanto occorra):

- la relazione tecnica UTC prot. U/00145 del 22/12/2022;
- la relazione tecnica UTC prot. 4292 del 26/01/2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torre del Greco e di Condominio via Sedivola 14 - Torre del Greco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il presente ricorso verte sulla impugnativa della determinazione

comunale con cui è stata annullata di ufficio una SCIA prodotta in data 21.6.2022 dal ricorrente per la realizzazione di un impianto ascensore costituito da una struttura in ferro autoportante al fabbricato sito in via Sedivola n. 14.

Espone la parte istante che con delibera del 28 gennaio 2013 l'assemblea condominiale esprimeva parere favorevole alla installazione (in linea teorica, stante l'assenza di elaborati tecnici con i quale veniva dato conto della tipologia dell'impianto prescelto e della sua collocazione), di una piattaforma elevatrice per il superamento delle **barriere architettoniche**.

La richiesta era stata presentata dalla sig.ra M.R. Liguoro (all'epoca dei fatti proprietaria dell'unità immobiliare e portatrice di handicap).

Nelle more decedeva la sig.ra Liguoro e l'intervento non veniva eseguito.

Il ricorrente nel giugno 2022, in proprio e quale delegato della moglie dr.ssa Donatella Grimaldi, comproprietaria , presentava SCIA per la installazione dell'ascensore allo stato destinato a servire unicamente il secondo piano del citato fabbricato condominiale.

Assume l'istante che nel termine di trenta giorni successivi alla presentazione della SCIA, l'intervento non era oggetto di alcun rilievo progettuale, tecnico e amministrativo, nè di atto di inibizione all'esecuzione dei lavori.

Pertanto aveva provveduto a sua cura e spese sia alla redazione del progetto edilizio e strutturale occorrente per la presentazione della SCIA, sia ad appaltare i lavori di costruzione (giusta contratto in atti con la ditta Lauzieres, come da preventivo del 12.4.22), nonché all'integrale

pagamento del costo dei lavori.

Tuttavia con prot. SUE n. 2542 del 10.01.2023, riceveva la Comunicazione prot. 1201 del 09/01/2023 di avvio del procedimento di secondo grado finalizzato all'annullamento della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 , . avviato su istanza di parte privata poiché in data 29/12/2022 era stata trasmessa , da parte dell' amministratore del condominio , richiesta di annullamento in autotutela della pratica in oggetto, con allegato il verbale di assemblea condominiale del 30/12/2022.

Nel termine concessogli, il ricorrente presentava le proprie osservazioni (con nota prot. n. 2666 del 18/01/2023) , ma l'amministrazione procedeva ad annullare la SCIA con il gravato atto.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21 NONIES DELLA L. N. 241/1990. SVIAMENTO DI POTERE PER ATICIPICITA' E PER MANCATA COMPARAZIONE DEGLI INTERESSI COMPRESENTI COINVOLTI. - DIFETTO DI CONGRUA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO DEL PRIVATO - INSUSSISTENZA DI UN ORIGINARIO VIZIO DI LEGITTIMITA' DI CUI ALL'ART. 21 OCTIES L.N. 241/90.

IOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRREVOCABILITÀ DEL TITOLO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 11, CO. 2, DPR N. 380/2001

L'amministrazione avrebbe violato le coordinate di legge per l'emissione del provvedimento di autotutela, sia con riferimento al primo termine per l'inibitoria, sia con riferimento alla mancata comparazione degli interessi coinvolti per l'esercizio del provvedimento di secondo grado.

II – STESSI MOTIVI DI CUI ALLA CENSURA CHE PRECEDE. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 13/89 E DEL D.M. N. 236 DEL 14 GIUGNO 1989. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. E DI MOTIVAZIONE

Si è costituito in giudizio il condominio intimato, contestando la fondatezza della domanda e precisando in particolare quanto segue:

con delibera del 30 novembre 2022 avente a oggetto quale primo punto all'o.d.g. "la discussione in merito alla possibilità di installare una piattaforma elevatrice mini-lift ai sensi della legge n. 13/89 sul superamento delle **barriere architettoniche**, nell'androne condominiale del fabbricato sito in via Sedivola n. 14; esame progetto presentato dal tecnico incaricato dal condomino Adolfo Iannucci (consorte della dott.ssa Grimaldi). Ogni delibera consequenziale", veniva revocata, stante la mancata ostensione dei grafici a corredo e necessaria discussione sulla condivisa allocazione dell'impianto, la pregressa autorizzazione concessa alla condomina Liguoro.

Di seguito il Condominio presentava all'Amministrazione comunale istanza di annullamento in autotutela della SCIA (deducendo che l'opera non era volta al superamento delle **barriere architettoniche**). La determinazione di revoca veniva, altresì, confermata nell'assemblea del 21 febbraio 2023, alla presenza, fra l'altro, del dott. Iannucci .

Le ragioni della autotutela dell'amministrazione erano fondate su validi presupposti giuridici e tecnici, evidenziati dallo stesso condominio nel corso del procedimento.

Si è costituita altresì l'amministrazione comunale, contestando la fondatezza della domanda.

Alla pubblica udienza del 28.11.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Come esposto in parte di fatto, si verte sulla vicenda relativa all'annullamento della SCIA, inoltrata attraverso la piattaforma SUE con numero di prot. 4695 del 30 gennaio 2023, dal dott. Iannucci (per conto della consorte, quale comproprietaria dell'abitazione posta al secondo piano fuori terra dello stabile di via Sedivola n. 14 in Torre del Greco) e afferente la realizzazione di una piattaforma elevatrice esterna home lift (da alloggiarsi nel cortile condominiale) e funzionale a servire esclusivamente il piano ove è ubicata l'unità abitativa dei ricorrenti.

Al riguardo, l'atto di autotutela è basato sul venir meno della volontà assembleare, atteso che il Condominio ha revocato (con due distinte delibere, del 30/11/2022, poi confermata con quella del 21/02/2023) l'autorizzazione precedentemente concessa ad altra condomina con ridotta capacità motoria , non ravvisando la permanenza delle condizioni della l. 13/89.

L'atto è plurimotivato, in quanto sono stati rilevati motivi tecnici di non conformità del progetto alle prescrizioni normative di sicurezza vigenti.

Osserva in proposito il collegio come le censure attoree non possano essere condivise.

Quanto all'aspetto afferente l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione, può dirsi che lo stesso risulta sorretto da adeguata valutazione e ponderazione dei presupposti temporali e soprattutto motivazionali sottesi all'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990.

In primo luogo, mette conto evidenziare come risultino rispettati i

presupposti temporali per l'esercizio del potere di autotutela , di cui all'art. 21 nonies, indicati in 12 mesi dalla presentazione della SCIA, dal momento che la stessa risale al gennaio 2023, mentre il gravato provvedimento è stato adottato a giugno 2023.

Sotto l 'aspetto della legittimazione all'intervento , non può ritenersi che il consenso, manifestato oltre 10 anni orsono , ad un intervento proposto da altro soggetto portatore di handicap, e non realizzato nelle more, possa valere a sorreggere irrevocabilmente la autorizzazione . Ne deriva che il consenso (comunque generico e rilasciato in linea di massima in quanto relativo a proposta priva di elaborati tecnici) espresso nel 2013 a favore di altra condomina – è stato legittimamente revocato con le maggioranze previste dal codice civile, sulle quali in particolare non è stata espressa alcuna censura e non risulta neppure impugnata la relativa delibera assembleare.

Peraltro, come esplicitato dalla resistente amministrazione, l'atto è plurimotivato ed afferisce altresì alla tutela del preminente interesse pubblico alla sicurezza degli impianti ed alla conformità alle normative tecniche vigenti, atteso che gli interventi proposti collidono con le prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui alla l. 13/ 89 (disposizioni e le indicazioni per l'eliminazione delle **barriere**) oltre che del D.M. 236/1989 (sotto il profilo tecnico).

Invero, dalle risultanze dell'istruttoria, che non è adeguatamente contestata sul punto da parte ricorrente , emerge che le **barriere architettoniche** dell'edificio non sarebbero integralmente rimosse per effetto dell'impianto de quo, permanendo - dall'ingresso del fabbricato per raggiungere l'impianto – una rampa di quattro gradini che rendono

inaccessibile la piattaforma per i soggetti diversamente abili .

Ulteriori elementi ostativi dal punto di vista tecnico sono stati specificamente rappresentati dalla circostanza che non risultano " rispettate le misure minime della piattaforma di distribuzione in quanto si otterrà una superficie di mt 1,40 x mt 1,40. Tale modifica al progetto comunque non è stata mai integrata con grafico di progetto agli atti di questo ufficio, ed in ogni caso non consente di rispettare i requisiti previsti dalla Legge n. 13/89, nonché dal D.M. n. 236 del 14 giugno 1989, poiché esaminando la documentazione tecnica, ai piani superiori l'intervento proposto non è materialmente eseguibile".

Alla luce di tali elementi in punto di fatto, le censure che si appuntano avverso le valutazioni tecniche dell'amministrazione non meritano favorevole considerazione.

Invero -n disparte la considerazione se l'opera per le sue caratteristiche tecniche e per la qualità del richiedente possa considerarsi diretta all' abbattimento di **barriere** – risulta che sono emersi vizi sostanziali insanabili, a fronte dei quali, nonostante interlocuzione procedimentale, non è stato posto rimedio. Di tanto è dato atto nella puntuale motivazione, che rappresenta una adeguata valutazione e ponderazione dell'interesse pubblico .

Nell' iter motivazionale a sostegno del provvedimento, per quanto interessa sotto il profilo tecnico e della conformità e sicurezza dell'impianto, è stato evidenziato che:

«Il richiedente rappresenta che modificando il progetto presentato (mediante spostamento di 90 gradi dell'apertura della porta dell'ascensore, rispetto a come rappresentato in progetto), verranno

rispettate le misure minime della piattaforma di distribuzione in quanto si otterrà una superficie di mt 1,40 x mt 1,40. Tale modifica al progetto comunque non è stata mai integrata con grafico di progetto agli atti di questo ufficio, ed in ogni caso non consente di rispettare i requisiti previsti dalla Legge n. 13/89, nonché dal D.M. n. 236 del 14 giugno 1989, poiché esaminando la documentazione tecnica, ai piani superiori l'intervento proposto non è materialmente eseguibile;

- Visto che gli interventi proposti non rispettano i requisiti previsti dalla Legge n. 13/89, e dal D.M. n. 236 del 14 giugno 1989, non sono identificabili come interventi volti all'eliminazione delle **barriere architettoniche** e dunque ai sensi della deliberazione di giunta comunale n. 17 del 31/01/2020 non sono esclusi dal pagamento dei diritti di segreteria;

- Agli atti del Ns. Ufficio la delibera condominiale del 28/01/2013 che ha approvato la richiesta di installare un ascensore per l'abbattimento delle **barriere architettoniche** (fra l'altro l'intervento in progetto non si identifica come volto all'eliminazione delle **barriere architettoniche**), è stata revocata dal verbale di assemblea del 30/12/2022, trasmesso con prot. emergenza n. 3545 da parte del Sig. Ciro Isilibech, in qualità di amministratore di condominio di via Sedivola n. 14, e dunque il richiedente non risulta avere titolarità per la presentazione dell'intervento in progetto».

Tale essendo il tenore del gravato atto, ne deriva la completezza della motivazione esposta , secondo la funzione propria che è quella di consentire al destinatario del provvedimento di ricostruire l'iter logico - giuridico in base al quale la P.A. è pervenuta all'adozione di tale atto,

nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato (cfr. T.A.R. Napoli, sez. III, 18/12/2020, n. 6255).

Nel caso di specie sono adeguatamente state esternate le ragioni di pubblico interesse all'atto di autotutela , adducendosi oltre al ripristino della legalità amministrativa violata, l'ulteriore elemento peraltro decisivo, della difformità «dei requisiti previsti dalla legge n. 13/89, e dal D.M. 236 del 14 giugno 1989» che sono ex se idonei a rappresentare la sussistenza di un preciso, attuale e concreto interesse pubblico alla rimozione dell'atto.

A fronte di tali elementi il relativo affidamento (in ogni caso non consolidato per effetto del breve lasso temporale intercorso tra presentazione della SCIA ed esercizio di autotutela) diviene recessivo rispetto all'esigenza di ripristinare la legalità e le condizioni di conformità dell'esercizio dell'impianto, come esplicitato in sede motivazionale : "… sussistono altresì le ragioni di pubblico interesse, che si individuano nella tutela, salvaguardia e rispetto del corretto ed ordinato sviluppo urbanistico del territorio, che rientra, ai sensi e per gli effetti del DPR 380/2001 e delle altre norme di Settore, tra i compiti istituzionali demandati all'ente Territoriale comunale;

- l'annullamento del suindicato provvedimento permette all'Amministrazione di salvaguardare la regolarità della propria azione nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 della Costituzione, nonchè dei principi stabiliti dalla Legge n.241190 e s.m.i".

Da ultimo, come evidenziato nella motivazione della revoca in

autotutela, appare rilevante anche la mancanza di ulteriori soluzioni ragionevoli, poiché l'amministrazione ha dato conto di avere dedotto il difetto di rappresentazione grafica della soluzione alternativa ipotizzata, in particolare quella della rotazione di 90 gradi della cabina ascensore rispetto a quanto rappresentato in progetto.

Peraltro, secondo le deduzioni tecniche della difesa comunale, non adeguatamente contestate da parte ricorrente, della proposta rotazione per ovviare al sottodimensionamento della piattaforma di smonto, non v'è traccia nel progetto finale agli atti dell'Ente, risultando, tale accorgimento, in

ogni caso, oggettivamente irrealizzabile per due ordini di ragioni:

sia perché tale modifica non è stata mai integrata da grafici di progetto, come dedotto dall'Ente;

sia in quanto l'intervento proposto è stato, altresì, ritenuto non materialmente eseguibile (atteso che l'apertura della porta dell'ascensore, a seguito della escogitata rotazione, troverebbe comunque l'ostacolo oggettivo rappresentato dalla ringhiera che delimita i piani fuori terra, risultando, pertanto, irrealizzabile), ostandovi insanabili difformità rispetto alla normativa anti-**barriere**.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Sussistono giusti motivi, in ragione della specificità della controversia, e della complessità tecnica dei motivi sottesi, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Spese compensate., ad eccezione del contributo unificato che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO